

## Inventario nel fallimento

### Estratto dal regolamento del Tribunale Federale concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, del 13 luglio 1911

Art. 25 Nell'inventario devono figurare in sezioni speciali, ma con numerazione progressiva ininterrotta: i fondi, i mobili, le carte-valori, i crediti ed altri diritti ed il denaro contante. In fine dell'inventario sarà fatto un riassunto dei valori di stima di ogni categoria. Se non furono rinvenuti enti appartenenti all'una od all'altra categoria, ne sarà fatta menzione nel riassunto.

È però concessa all'ufficiale la facoltà di elencare nell'inventario i diversi beni l'uno dopo l'altro, senza suddividerli in categorie distinte.

Per ogni ente inventariato dovrà essere indicato il luogo dove si trova (circondario di fallimento, Comune, località).

Art. 26 I fondi saranno iscritti nell'inventario in base ad un estratto dal registro fondiario coll'indicazione dei diritti reali spettanti a terzi. Basterà però anche un semplice riferimento all'estratto dal registro fondiario.

Per i fondi locati od affittati l'inventario dovrà inoltre indicare le persone dei locatari od affittuari, la durata del contratto e l'armonizzare del canone locatizio con la relativa scadenza. Tali indicazioni potranno anche essere fatte sopra una lista speciale.

Art. 27 I beni situati all'estero saranno iscritti nell'inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera.

I diritti che potessero spettare alla massa in base agli articoli 214 e 285 e seg. della L.F. saranno pure elencati nell'inventario, dando loro un valore approssimativo per il caso che l'azione revocatoria sortisse esito favorevole.

Art. 28 I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi di proprietà del fallito, che fossero trovati in suo possesso, non sono inventariati come enti attivi, ma si iscriveranno nell'inventario solo pro memoria e verranno presi in custodia dall'ufficio.

Art. 29 L'inventario deve portare la data ed indicare la durata delle operazioni, nonché i nomi di tutte le persone che vi hanno preso parte.

L'ufficiale ed i periti da lui assunti devono apporre la firma sull'inventario.

Prima di chiudere l'inventario, l'ufficiale dovrà interpellare il fallito, se lo riconosce come esatto e completo, richiamando espressamente la sua attenzione sulle conseguenze penali di una dichiarazione inventaria.

Le dichiarazioni del fallito devono venir trascritte sull'inventario in relazione ad ogni categoria di beni ed essere firmate dal fallito stesso.

Art. 30 Se il fallito è morto o latitante, sono tenute a fare le dichiarazioni, di cui all'articolo 29 capoversi 3 e 4, le persone adulte con lui conviventi.

Ove trattisi del fallimento di una società in nome collettivo od in accomandita, tali dichiarazioni saranno fatte da tutti i soci illimitatamente responsabili che sono presenti all'inventario ed hanno il diritto di amministrare la società. In caso di fallimento di una società anonima od associazione, le dichiarazioni incombono ai suoi organi. Quando non sia possibile ottenere tali dichiarazioni, se ne indicherà il motivo nell'inventario.

Art. 31 Gli oggetti non pignorabili, compresi gli asili di famiglia (art. 349 e segg. C.C.), saranno elencati a parte in fine dell'inventario, con riferimento al numero che ogni singolo oggetto porta nel corpo dell'inventario stesso.

Dell'elenco sarà data comunicazione al fallito all'atto del riconoscimento dell'inventario o posteriormente mediante avviso scritto.

Se il fallito rinuncia ai suoi diritti sopra tutti o parte di tali oggetti a favore della massa, si iscriverà nell'inventario analoga dichiarazione, la quale dovrà essere da lui firmata.

Art. 33 Il ricavo dei frutti naturali e l'importo dei frutti civili prodotti dai fondi durante il fallimento, si registreranno man mano nell'inventario sotto una rubrica speciale.

Art. 34 Anche le rivendicazioni da parte di terzi (art. 242 L.F.) verranno registrate in un capitolo speciale in ordine progressivo, coll'indicazione del rivendicante, del numero attribuito nell'inventario all'oggetto rivendicato, e dei relativi documenti giustificativi. Delle avvenute rivendicazioni si farà cenno anche nel corpo dell'inventario stesso, nella colonna osservazioni, a fianco d'ogni oggetto rivendicato.

In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le dichiarazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell'amministrazione del fallimento in merito alle avvenute rivendicazioni, e l'esito di eventuali processi.

Art. 37 Durante le operazioni d'inventario, l'ufficio è tenuto di procedere ad un interrogatorio del fallito, interpellandolo sui punti seguenti:

- nome e domicilio dei creditori conosciuti, che non figurano sui
- esistenza di processi a sensi dell'articolo 207 capoverso 1 della L.F.;
- esistenza di contratti di assicurazione contro i danni o sulla vita (vedi art. 54 e 55 della legge federale 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione);
- se vi sono figli o pupilli soggetti alla sua potestà patria o tutoria, e se esistono a loro favore diritti di proprietà o crediti;
- se è sottufficiale, ufficiale o ufficiale specialista (soldato, appuntato o sottufficiale con funzioni di ufficiale) dell'esercito.

